

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2021, n. 1052

Approvazione “Protocollo di Intesa per la valorizzazione del Sistema Duale e dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca” tra Regione Toscana, CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;

Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008;

Visto il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione

delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 comma 7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81”;

Vista l’Intesa del 28 febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani

e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 "Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla sperimentazione relativa al sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;

Vista la Decisione n. 9 del 31/1/2017 avente ad oggetto "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 664 del 20/05/2019 avente ad oggetto la programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 - 2021;

Vista inoltre la DGR n. 427 del 19 aprile 2021, che integra e aggiorna la succitata DGRT 664/2019, prevedendo la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'Information e Communication Technology (ICT) quale strumento fondamentale all'adeguamento delle competenze di tecnici formati nelle materie concernenti la digitalizzazione;

Considerato che il quadro normativo del Sistema Duale, l'apprendimento basato sul lavoro, è stato oggetto di importanti innovazioni secondo due linee di intervento

che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all'interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;

Dato atto che la Regione promuove attivamente il Sistema Duale in continuità con l'impegno profuso a favore dell'occupabilità dei giovani e in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 anche attraverso l'attivazione di sinergie tra gli attori del mercato del lavoro toscano al fine di sostenere e valorizzare lo strumento dell'Apprendistato nel Sistema Duale;

Ritenuto necessario il coinvolgimento di CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, che riveste un ruolo fondamentale per la realizzazione del sistema duale al fine di:

- promuovere metodologie formative on the job per favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro;
- fornire ai giovani competenze ancorate in maniera migliore alle esigenze produttive, avvicinandoli al mondo del lavoro durante il loro percorso di istruzione e formazione, aumentando le loro possibilità di occupazione e fornendo al contempo una fonte di innovazione alle imprese;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in quanto promotore del rafforzamento del raccordo tra scuola e mondo del lavoro al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Visto lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, allegato al presente atto sotto lettera A, parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale le quali sono definiti le finalità dell'Intesa e gli impegni delle Parti coinvolte;

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 "Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;

Dato atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23/09/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, allegato al presente atto sotto lettera A, parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile
Cristiana Bruni

La Direttrice
Francesca Giovani

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA

**PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DUALE E DELL'APPRENDISTATO PER LA
QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE E DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA**

TRA

REGIONE TOSCANA

e

**CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, in proprio ed in
rappresentanza delle Federazioni associate: Federmanager, Manageritalia, FP-CIDA, CIMO,
SUMAI Assoprof, Sindirettivo Banca d'Italia, FIDIA, Federazione Terzo Settore CIDA,
Fenda, SAUR, Sindirettivo Consob**

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Vista Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che include l'istruzione fra le materie a legislazione concorrente, facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 276/2003 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* ed in particolare:

- L'art. 76 che disciplina gli Organi di certificazione;
- L'art. 77 che definisce la competenza degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.

Vista la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;

Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale siglato il 20 febbraio 2014, n. 21;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante *“Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale;

Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante *“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”* siglato il 24 settembre 2015;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 *“Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione”* art. 1 comma 7;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l’art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 *“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”*, con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a

fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;

Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'art. 13 bis, comma 1, lettera a);

Vista il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 "Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla sperimentazione relativa al sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 664 del 20/05/2019 avente ad oggetto la programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 – 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le "Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81";

Vista la Decisione n. 9 del 31/1/2017 avente ad oggetto "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0";

Vista l'Intesa del 28 febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive.

PREMESSO CHE:

- il quadro normativo del Sistema Duale, l'apprendimento basato sul lavoro, è stato oggetto di importanti innovazioni secondo due linee di intervento che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all'interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;
- la transizione dell'alternanza scuola-lavoro ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) promuove e sviluppa le competenze trasversali volte al potenziamento del valore della formazione e dell'orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull'auto-orientamento;
- il Sistema Duale integra gli strumenti dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), dell'impresa formativa simulata e dell'apprendistato e mira a favorire l'occupabilità

dei giovani, contrastando la dispersione scolastica e promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- l'Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani all'occupazione e all'esercizio della cittadinanza attiva, migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo personale;
- Percorsi di Apprendistato efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze fondamentali agevolano l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la transizione verso l'occupazione;
- Innalzare la qualità dei percorsi contribuisce a evitare che l'apprendistato sia limitato a lavori poco qualificati e formazioni povere che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di eccellenza, apprendistati di qualità possono inoltre contribuire all'inclusione sociale, integrando nel mercato del lavoro giovani provenienti da contesti sociali e personali diversi;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità evidenzia la necessità di una maggiore attenzione rispetto al supporto pedagogico dei percorsi e rileva come gli insegnanti, i formatori e i tutor, in particolare nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese, dovrebbero essere assistiti nell'aggiornare le proprie abilità, conoscenze e competenze al fine di formare gli apprendisti seguendo i metodi di insegnamento e di formazione più recenti e le esigenze del mercato del lavoro;
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IcFP) consentono di consolidare le competenze di base e sviluppare le competenze tecnico professionali finalizzate a favorire l'accesso al mercato del lavoro attraverso un sistema duale formazione-lavoro;
- L'Apprendistato nel Sistema Duale si distingue in:
 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Apprendistato di I livello)
 - Apprendistato di alta formazione e ricerca (Apprendistato di III livello)

CONSIDERATO CHE

- la **Regione Toscana**:
 - promuove attivamente il Sistema Duale in continuità con l'impegno profuso a favore dell'occupabilità dei giovani e in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 e dell'Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta con le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - sostiene l'Apprendistato quale strumento attraverso il quale:
 1. contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica creando un ponte più solido per la transizione tra sistemi di istruzione e formazione e mondo del lavoro;
 2. fornire ai giovani competenze ancorate in maniera migliore alle esigenze produttive, avvicinandoli al mondo del lavoro durante il loro percorso di

istruzione e formazione, aumentando le loro possibilità di occupazione e fornendo al contempo una fonte di innovazione alle imprese;

3. valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, favorendo la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani in quanto interventi volti allo sviluppo di competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale;

4. favorire l'occupabilità e lo sviluppo delle competenze dei giovani, per l'acquisizione della qualifica professionale o di un titolo di studio;

- promuove l'attivazione di sinergie tra gli attori del mercato del lavoro toscano al fine di sostenere e valorizzare lo strumento dell'Apprendistato nel Sistema Duale;
- aderisce all'Associazione di livello europeo "European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning - Associazione Europea delle Autorità Regionali e Locali per l'Apprendimento lungo tutta la vita - EARLALL" nel cui ambito coordina il Gruppo di lavoro sulle Politiche Giovanili;
- programma annualmente i percorsi di leFP che prevedono la realizzazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, con l'obiettivo di facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e promuovere le esperienze in contesti lavorativi;
- promuove i percorsi ITS attraverso lo strumento della programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore, rafforzando e potenziando l'offerta formativa integrata e coprogettata tra mondo della istruzione e della formazione e il mondo del lavoro nella logica della filiera strategica verticale che ben interpreta i bisogni e si adatta alle richieste del mercato del lavoro.

- **CIDA Toscana, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità:**

- in quanto principale organismo di rappresentanza della dirigenza toscana, che riunisce le associazioni toscane delle 11 Federazioni del management privato industriale, del terziario, e della dirigenza pubblica rappresentate da - Fedemanager, Manageritalia, FP-CIDA, CIMO, SUMAI Assoprof, Sindirettivo Banca d'Italia, FIDIA, Federazione Terzo Settore CIDA, Fenda, SAUR, Sindirettivo Consob, sostiene iniziative finalizzate a promuovere la cultura manageriale, le relative competenze e valori: rispetto, onestà, trasparenza, responsabilità, progettualità e meritocrazia, per assicurare competitività, sviluppo economico e progresso sociale del sistema Paese;
- si pone l'obiettivo di accompagnare i giovani nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro;
- intende realizzare sinergie con il sistema di istruzione e formazione regionale per contribuire, con le proprie competenze manageriali, esperienze e conoscenze, al miglioramento della formazione degli studenti;

- **Ufficio scolastico per la Toscana:**

- Promuove il rafforzamento del raccordo tra scuola e mondo del lavoro al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- Sostiene la realizzazione del Sistema Duale per promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro a partire dai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- Favorisce l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni Scolastiche a adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- Promuove la qualificazione del personale docente e amministrativo al fine di sostenere il consolidamento del Sistema Duale, favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi specialistici;
- Valorizza le progettualità delle Istituzioni Scolastiche monitorandone gli interventi e le azioni al fine di diffondere le buone pratiche in atto nell'ambito degli interventi di cui al Sistema Duale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le Parti con il presente Protocollo di Intesa, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, intendono promuovere iniziative finalizzate a sostenere lo sviluppo e il consolidamento del Sistema Duale attraverso l'associazione dei due dispositivi di cui all'alternanza scuola lavoro e all'Apprendistato.
2. In particolare l'alternanza scuola lavoro costituisce la prima fase, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all'inserimento professionale dei giovani, per evidenziare motivazioni, attitudini e conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda e l'Apprendistato costituisce la fase successiva che consente un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all'interno del percorso di istruzione.
3. Le Parti intendono coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e di quello della formazione professionale, in raccordo con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. La **REGIONE TOSCANA** si impegna a favorire:
 - a. la promozione della più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Sistema Duale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione rivolti a imprese, enti ed associazioni dirette dai manager facenti parte delle federazioni aderenti a CIDA Toscana;

- b. l'organizzazione, di concerto con CIDA Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di incontri informativo/formativi rivolti ai giovani e ai docenti delle Istituzioni Formative che prevedono percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) o di Apprendistato nel Sistema Duale presso imprese, enti ed associazioni dirette dai manager facenti parte delle federazioni aderenti a CIDA Toscana;
 - c. la dimensione europea dell'apprendistato anche attraverso il coinvolgimento della Rete Europea Earlall cui aderisce, attraverso la realizzazione di iniziative che favoriscano il confronto delle Parti con le regioni e gli stakeholder europei;
2. **CIDA Toscana** si impegna a:
- a. Predisporre elenchi di manager che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad assistere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
 - b. Svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di cui ai PCTO, mediante la somministrazione di questionari di gradimento sia agli alunni che ai manager coinvolti nei progetti. I risultati ottenuti saranno sintetizzati in un report che sarà condiviso con la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
 - a. Concorrere allo sviluppo di soft skills e di altre competenze significative nei giovani della Toscana per favorire la cultura del lavoro nei processi produttivi e organizzativi, al fine di favorire l'accesso al mondo del lavoro;
 - b. Favorire l'approccio progettuale alla soluzione di problemi e sfide delle realtà produttive e dei servizi, con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'innovazione del sistema economico e sociale della Toscana mediante il coinvolgimento di classi e/o di gruppi di studenti in eventi progettati da CIDA Toscana e/o dalle Federazioni aderenti;
 - c. Assicurare il raccordo sempre più stretto e proficuo, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, tra il sistema di istruzione e formazione ed il sistema economico e sociale della regione Toscana;
 - d. Contribuire a sensibilizzare i tutor esterni coinvolti negli interventi di cui al Sistema Duale, per favorire la consapevolezza del valore del loro compito e incoraggiare la loro partecipazione ad attività di formazione;
 - e. Favorire la diffusione sul territorio degli interventi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), con attenzione alle sue specificità e attraverso azioni di accompagnamento rivolte agli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado e al mondo del lavoro;
 - f. Elaborare, in accordo con gli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado insieme alle rappresentanze delle scuole, linee di azione e modelli di attività che facilitino l'incontro e la co-progettazione tra scuola e impresa;
 - g. Ampliare il numero e le tipologie di imprese disponibili ad accogliere i giovani in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e Apprendistato nel Sistema Duale.
3. **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** si impegna a:
- a. Promuovere e sostenere l'avvio e il consolidamento del Sistema Duale attraverso gli interventi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e l'Apprendistato;

- b. Promuovere verso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore le attività oggetto della presente Intesa;
 - c. Favorire la realizzazione delle attività oggetto della presente Intesa;
 - d. Diffondere con i propri canali gli interventi relativi al Sistema Duale e in particolare l'Apprendistato di I livello in cui sono coinvolti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore al fine di favorire la conoscenza dei modelli di apprendimento e le buone pratiche in corso di realizzazione e la replicabilità delle stesse;
 - e. Monitorare e valutare con Regione Toscana e il CIDA l'efficacia delle attività poste in essere a seguito della presente intesa.
4. Le Parti si impegnano congiuntamente a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa attraverso i propri canali di informazione e comunicazione e secondo le modalità che ciascuna riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione delle sue finalità.

Art. 3

Monitoraggio e verifica dei risultati

Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente Intesa, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente un monitoraggio periodico, con cadenza almeno semestrale, delle azioni di cui al Sistema Duale e in particolare dei Contratti di Apprendistato di I e III livello attivati in Toscana.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere almeno due momenti di incontro pubblico al fine di presentare le attività svolte, da collocare temporalmente, uno a metà del periodo di durata del Protocollo e il secondo alla fine della durata dello stesso.

Art. 4

Durata

1. Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. È fatta salva la facoltà delle Parti di rinnovare il presente Protocollo di intesa qualora sussistano le condizioni che hanno portato alla stipula del medesimo.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 5

Clausola di adesione

1. Il presente Protocollo di intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.
2. Il presente Protocollo di intesa è aperto all'adesione di altri soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e del Sistema Duale, alle Federazioni rappresentate da CIDA Toscana, ai relativi operatori ed aziende dei rispettivi settori.
3. La richiesta di adesione dovrà essere in linea con le finalità di cui all'Art. 1 e con gli impegni previsti di cui all'Art. 2.

Art. 6**Trattamento dei dati**

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dalla presente Intesa.

2. Le Parti, qualora le attività di cui all'art. 2 comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Intesa. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potrà riguardare:

- tipologia dei dati personali: dati comuni;
- categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate, manager che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad assistere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro, docenti, studenti;
- tipologia del formato dei dati: testo, immagini, video;

3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 7**Clausola di salvaguardia**

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste dalla presente intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Firenze,

Letto e sottoscritto:

Regione Toscana

CIDA Toscana
Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

Federmanager Toscana – Manageritalia Toscana - FP-CIDA – Sindirettivo Banca d'Italia

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana